

DELIBERA n° 158 / 2020

Definizione della controversia

XXXXXXXXX/ SKY ITALIA S.R.L.

GU14N. 452/18

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SICILIA

nella seduta del 08/07/2020

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (*CORECOM*);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
 - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
 - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il *CORECOM SICILIA* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il *CORECOM SICILIA* alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;

- VISTO** il “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;
- VISTA** l’istanza di definizione del sig. **XXXXXXXXXX** acquisita in data 23.07.2018 al protocollo n. 40418;
- VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;
- CONSIDERATA** **la posizione dell’istante:**
Il ricorrente in sintesi nella propria istanza lamenta nei confronti della società Sky Italia la “mancata acquisizione di formale reclamo”, la “fatturazione indebita regolarmente pagata in quanto congiunta anche al servizio telefonico non funzionante”, la “indebita sospensione del servizio nonostante la contestazione degli addebiti sia nel mese di agosto 2017 e ottobre 2017” oltre la difettosa trasmissione del segnale.
Richiedeva all’uopo lo “storno eventuale posizione debitoria e ritiro della pratica dal recupero crediti ove esistenti” ed un “congruo indennizzo di € 400,00 per mancata trasparenza contrattuale, sospensione illegittima del servizio senza preavviso e per presunti insoluti di bollette, mancato riscontro al reclamo”.
Successivamente alla regolare convocazione delle parti per l’incontro del 25.06.2018, parte convenuta non provvedeva a comunicare nei termini previsti la propria volontà di adesione alla procedura, facendo sì che il procedimento si concludesse negativamente.
In data 23.07.2018 veniva depositata l’istanza per il procedimento di definizione ove venivano reiterate le domande di cui al formulario UG.
- CONSIDERATA** **la posizione dell’operatore Sky Italia s.r.l.:**
Nessun memoria veniva depositata.
- CONSIDERATA** **la motivazione della decisione:**
Vista la genericità delle richieste di parte istante non corroborate da alcuna documentazione probatoria utile a fondare un ben che minimo impianto procedimentale, Codesto Organo, non essendo in possesso di alcun elemento al fine di poter esprimere una valutazione obiettiva, ritiene che le richieste dell’istante non potranno essere accolte.
Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria CORECOM, arch. Francesco Di Chiara, il Comitato all'unanimità dei presenti

DELIBERA

il rigetto di ogni richiesta di cui al GU14 n. 452/18 presentata da XXXXXXXXX nei confronti della Sky Italia s.r.l. per totale carenza di elementi probatori idonei a sostenere la propria pretesa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

Palermo, 08/07/2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone



Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente della Segreteria CORECOM SICILIA

arch. Francesco Di Chiara

